

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 219/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 4 Giugno 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL’A.S.D. LUPA FRASCATI AVVERSO LE SANZIONI:

- SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO CON GARE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE FINO AL 31.1.2010;
- SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TIRELLI FABRIZIO, INFLITTE SEGUITO GARA LUPA FRASCATI/MOROLO DEL 18.5.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 158 del 18.5.2009)

2) RICORSO DEL CALCIATORE PESTRIN IVAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA LUPA FRASCATI/MOROLO DEL 17.5.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 158 del 18.5.2009)

3) RICORSO DEL CALCIATORE TIENGO FIM PABULO LUIZ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2010 INFLITTAGLI SEGUITO GARA LUPA FRASCATI/MOROLO DEL 17.5.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 158 del 18.5.2009)

4) RICORSO DEL CALCIATORE GONNELLA MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 18.5.2014 CON PROPOSTA DI RADIAZIONE, INFLITTAGLI SEGUITO GARA LUPA FRASCATI/MOROLO DEL 17.5.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 158 del 18.5.2009)

La C.G.F. riuniti i ricorsi come sopra proposti dall’A.S.D. Lupa Frascati di Frascati (Roma), dal calciatore Pestrin Ivan, dal calciatore Tiengo Fim Pabulo Luiz e dal calciatore Gonnella Marco:

- respinge i ricorsi dell’A.S.D. Lupa Frascati, del calciatore Pestrin Ivan e del calciatore Tiengo Fim Pabulo Luiz.
Dispone incamerarsi le tasse reclamo.
- Accoglie parzialmente il ricorso del calciatore
- Gonnella Marco, e, per l’effetto, riduce la sanzione inflitta alla sola squalifica fino al 18.5.2014, annullando la preclusione.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Federico Scalingi - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

5) RICORSO DELL’A.S. DERUTA AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE AL SIG. BELLUCCI LUCA;**
- **SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE AL SIG. SCHENARDI MARCO, INFLITTE SEGUITO GARA DERUTA/MONTEVARCHI DEL 17.5.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 158 del 18.5.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Deruta di Deruta (Perugia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA CIVITANOVESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE ALL’ALLENATORE SIG. JACONI OSVALDO SEGUITO GARA CIVITANOVESE/PALLAVICINO (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 186 del 01.06.2009)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dalla Civitanovese Calcio di Civitanova Marche (Macerata), riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara inflitte all’allenatore Sig. Jaconi Osvaldo.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 4 giugno 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete